

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE

	PAG.
Missione:	
PRESIDENTE	569
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazione al regime fiscale degli spiriti (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (864-B)	569
PRESIDENTE	569, 574, 577, 578
BELLOCCHIO	573
COLUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	574, 577, 578
GARZIA	573, 577
SANTAGATI	573
VISCARDI, <i>Relatore</i>	567, 574
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	578

La seduta comincia alle 9,30.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che il deputato Gorla è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Modificazione al regime fiscale degli spiriti (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (864-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti »,

già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 7 maggio 1980 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 febbraio 1981.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul testo pervenutoci dal Senato.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VISCARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del provvedimento di legge al nostro esame, così come modificato dal Senato, presenta alcune variazioni solo formali ed alcune integrazioni, che ritengo opportuno sottoporvi analiticamente, al fine di consentirne una puntuale valutazione.

Gli articoli 1 e 2 non risultano modificati. L'articolo 3 è stato modificato al primo comma, ove la cifra 1,5 è stata sostituita dalla cifra 1,50. È stato anche aggiunto un secondo comma, con il quale viene confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento, per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69.

Con questo secondo comma si è voluto precisare che, nei cali di preparazione e di giacenza dei prodotti alcolici di cui al comma terzo, non è compreso l'abbuono previsto dal suddetto decreto-legge n. 69 per la ridistillazione delle acquaviti. Infatti, queste ultime devono avere particolari caratteristiche per essere considerate, cioè il valore massimo dell'alcole metilico in volume e le sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico, debbono essere ridistillate, ed in questa fase possono subire un calo, che è appunto quello che si è voluto garantire con il comma aggiunto dai colleghi del Senato.

Al terzo comma si è modificata, come nel primo, la cifra di 1,5 in 1,50. Al sesto comma, avendo aggiunto un comma, si è dovuto far riferimento al quinto anziché al quarto comma. Al settimo comma, in

cui si era disciplinata la giacenza nei magazzini destinati all'invecchiamento delle acquaviti di vino a decorrere dal tredicesimo mese (infatti, fino a dodici mesi la disciplina è prevista al terzo comma), il beneficio è stato riconosciuto anche alle acquaviti di vinaccia.

Ai restanti articoli non sono state apportate modificazioni, mentre sono stati aggiunti altri 6 articoli, che vanno dall'11 al 16.

A proposito dell'articolo 11, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, al penultimo ed ultimo comma prescrive che il distillato - mi riferisco all'acquavite di vino -, riconosciuto idoneo per l'invecchiamento, deve essere custodito in appositi magazzini assimilati ai doganali, ed immesso in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità, senza alcun rivestimento o verniciatura interna ed esterna. Per l'esercizio dei magazzini fiduciari di invecchiamento si prescrive che deve essere prestata una cauzione nella misura del 5 per cento dell'imposta.

Ebbene, con questo articolo 11 si è voluto estendere tali disposizioni anche all'acquavite di vinaccia, applicando anche ad essa la possibilità, già prevista per l'acquavite di vino (si vedano gli articoli 11 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559), di apporre sui recipienti un contrassegno di Stato, attestante l'invecchiamento del prodotto per almeno un anno. Tutto ciò serve a garantire la qualità del prodotto e a far risaltare, agli occhi del consumatore, quello avente un maggior periodo di invecchiamento.

Per quanto concerne l'articolo 12, la necessità della norma in esso prevista deriva da una certa contraddizione esistente tra due testi legislativi. Infatti, l'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100 prevede l'abbuono del diritto erariale sugli alcoli di prima categoria e sui prodotti fabbricati coi medesimi; poi, l'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, prevede l'esportazione di prodotti contenenti alcole di prima categoria (gli alcoli di seconda categoria non pagano diritto

erariale) con la concessione dell'abbuono, previa autorizzazione del ministro delle finanze.

Si è inteso perciò abolire questa contraddizione, e giustamente si è voluto dare l'abbuono *ope legis* e non previa autorizzazione del ministro, in quanto il principio dell'abbuono per un prodotto esportato è un principio di carattere generale per tutte le imposte di fabbricazione, e quindi per gli spiriti non poteva sussistere tale difformità.

Nessun rimborso di alcun genere deriverà da questa norma, che costituisce una interpretazione autentica dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1200 del 1948, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388. Infatti, quando la ditta dichiara di voler preparare un prodotto per l'esportazione con l'impiego di alcole di prima categoria, soggetto al pagamento di diritto erariale, avverte l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. La guardia di finanza apre il magazzino fiduciario in cui è depositato l'alcole, e sotto vigilanza finanziaria permanente viene preparato il prodotto, che poi in recipienti sigillati viene trasferito alla dogana per l'esportazione.

Per il quantitativo di alcole che è stato estratto dal magazzino fiduciario e visto impiegare nel prodotto in esportazione, viene concesso l'abbuono, cioè la possibilità di non pagare il diritto erariale, qualunque sia il prodotto in cui l'alcole ha trovato impiego. Pertanto l'alcole viene aggiunto al prodotto, e questo stesso gode dell'abbuono del diritto erariale per l'alcole in esso contenuto.

Nel ribadire quanto espresso con l'articolo 12, cioè che l'abbuono si acquisisce *ope legis*, con il successivo articolo 13 si è voluto precisare, per evitare quesiti in merito, che non sussiste l'obbligo della ditta di fare la domanda al Ministero per ottenere l'abbuono, ma che esso viene concesso d'ufficio, previa osservanza di determinate condizioni che saranno dettate con decreto del ministro.

Con il secondo comma si è voluto risolvere talune incertezze sorte per il passato. In altri termini le ditte esportatrici che ritenevano non essere necessaria la domanda di abbuono, in quanto, come ripeto, tutto l'impiego dell'alcole avviene sotto vigilanza finanziaria, possono ora essere condannate a pagare i tributi per tale loro omissione. Quindi è stata inserita questa sanatoria. Anche in questo caso, sottolineo, siamo sempre in presenza di abbuono, quindi alla ditta non viene rimborsata alcuna somma, ma, come dice chiaramente il testo del secondo comma dell'articolo, quando l'amministrazione ha accertato che il prodotto è stato regolarmente esportato e sussiste solo la carenza formale, da parte della ditta, della presentazione della domanda, l'abbuono viene parimenti riconosciuto.

Anche per l'articolo 14 siamo in presenza di un cavillo e non vi nascondo che ho dovuto fare un approfondito studio per comprendere i motivi di questa norma.

Avviene sovente che una ditta esportatrice di un prodotto (ad esempio il vermouth) adopera 100 litri di alcole estero in temporanea e 100 litri di alcole nazionale. Ambedue le partite di alcoli sono gravate da tributi fiscali.

I primi 100 litri sono sotto il controllo della dogana, i secondi 100 litri sono sotto il controllo dell'UTIF. Poiché la ditta vuole impiegare tutti i 200 litri in miscela per preparare il vermouth in esportazione con il regime dell'abbuono, tutta la lavorazione dei 200 litri passa sotto il controllo della dogana dato che le norme della temporanea sono più rigide. Ora tali norme non prevedono alcuna domanda da parte delle ditte per ottenere l'abbuono mentre per l'alcole nazionale è prevista la domanda (con il precedente articolo 13 la domanda ora è stata eliminata).

Ebbene, per lavorazioni così effettuate addirittura in qualche caso è sorto il dubbio se riconoscere l'abbuono per i 100 litri di alcole nazionale perché mancava la domanda, sebbene tutta la lavorazione fosse stata effettuata sotto il controllo della dogana per la lavorazione in

temporanea e come tale quindi non sussisteva l'obbligo della domanda.

In conclusione anche se la norma introdotta da quest'articolo 14 può sembrare superflua, comunque siamo sempre nel campo dell'abbuono e quindi non si procede ad alcuna restituzione.

Con l'articolo 15 si sono intesi ripristinare i contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta che l'articolo 26-bis della legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, aveva dimezzato. Anzi sono stati leggermente aumentati i contingenti per la Valle d'Aosta (dal 20 per cento al 25 per cento).

Circa il disposto dell'articolo 16, è stata fatta una precisazione nel senso di aggiungere nell'articolo 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, le parole « e di canna ». Infatti le acquaviti di canna sono fra quei prodotti che pagavano il contrassegno a prezzo maggiore e che dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia della CEE, hanno visto il prezzo del contrassegno livellato a quello dei simili prodotti italiani. È quindi ovvio che tali acquaviti non dovevano essere comprese fra quelle soggette alla denuncia per il pagamento della differenza di prezzo.

Il provvedimento così integrato risulta forse, ancora più di quello votato dalla Camera, distante da quello iniziale del Governo che, come ricorderete, era motivato dall'esigenza di riformare il regime fiscale degli alcoli del nostro paese nel senso di non esporlo alle censure dei nostri *partners* europei.

Ritengo che, a distanza di oltre 18 mesi dalla presentazione dell'originario disegno di legge governativo, sia necessario tenere nel giusto conto gli effetti negativi che deriverebbero, in termini di certezza fiscale, agli operatori del settore, così fortemente provati dall'attuale crisi, qualora si rinviasse ancora una definitiva approvazione del provvedimento.

Tra l'altro occorre considerare, come facemmo in occasione dell'approvazione

dell'ordine del giorno durante l'esame in prima lettura, che permane l'esigenza di una nuova normativa per l'unificazione di tutta la materia relativa agli obbuoni per cali determinando un definitivo allineamento agli altri paesi della CEE, nell'ambito della proposta di direttiva avanzata dalla Commissione CEE concernente l'armonizzazione delle accise sull'alcole, che certamente non sarà disponibile a breve.

Ritengo, in conclusione, di poter suggerire l'opportunità di approvare il provvedimento così come trasmessoci dal Senato, riservandomi di presentare due ordini del giorno. Il primo è relativo all'applicazione dell'articolo 6, e tende a regolare il comportamento dell'amministrazione nella prima fase dell'applicazione della norma al fine di limitare alcuni effetti negativi riscontrabili per gli alcoli di importazione.

Il secondo ordine del giorno è relativo ai tempi di rimborso dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati: infatti, sono stati da più parti rappresentati gli oneri che questo ritardato rimborso fa gravare sui costi di produzione di alcuni prodotti destinati all'esportazione: in certi casi, si è anche assistito al trasferimento di alcune produzioni, prima effettuate nel nostro paese. A tal fine credo, in questa occasione, di poter richiamare l'opportunità di estendere a tale settore quanto già previsto per gli olii di semi. Si tratta, in sostanza, non tanto di provvedere al rimborso, quanto di consentire la compensazione tra rimborso dell'imposta sui prodotti esportati ed imposta dovuta per la parte prodotta.

L'accoglimento dell'ordine del giorno consentirebbe, senza alcun onere per l'amministrazione, di sanare una distorsione che rischia di privare il nostro paese di alcune produzioni, che si trova invece conveniente effettuare in altri paesi comunitari, per i differenti comportamenti di quelle amministrazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GARZIA. Desidero esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il nostro consenso alle conclusioni alle quali è pervenuto il relatore e dichiarare la nostra piena adesione ai due ordini del giorno preannunciati.

In proposito, desidero rilevare che, poiché l'articolo 6 costituisce una ulteriore facilitazione, consentendo le lavorazioni qui descritte sia presso gli opifici e le distillerie, sia presso i depositi doganali, se il Governo non attrezza opportunamente questi ultimi, essi continueranno ad operare nello stato di difficoltà in cui attualmente si trovano, di fatto rendendo inoperante la disciplina prevista dall'articolo 6.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, considerando che attualmente per il rimborso delle imposte di fabbricazione intercorre un periodo di tempo che può arrivare anche all'anno solare, auspichiamo che possa essere evitato un grave danno per gli interessati.

SANTAGATI. Il provvedimento al nostro esame ci è stato trasmesso nuovamente modificato dal Senato e quindi, ai sensi del regolamento, non possiamo intervenire che sulle modifiche apportate. Pertanto, anche se avrei voluto affrontare un discorso più ampio, mi sono limitato a presentare un ordine del giorno, che credo il Governo potrà accettare, per quanto riguarda l'attuale articolo 5.

Con questo ordine del giorno si invita il Governo a stabilire, anche attraverso una iniziativa legislativa, che la norma di cui all'articolo 5, riferita ai paesi della CEE, venga estesa anche ai paesi terzi. Infatti l'attuale dizione dell'articolo 5 consente di allineare la legislazione italiana alla legislazione comunitaria e di facilitare tutte le operazioni tecniche relative all'acquisto dei contrassegni. Va sottolineato, inoltre, che se il Governo riuscisse, attraverso una celere procedura, ad estendere questa norma agli importatori dai paesi terzi, finirebbe col rendere più omogenea la stessa posizione dell'Italia nei confronti della CEE, dal momento che molti paesi della comunità, a loro volta, hanno sta-

bilito questa procedura nei confronti dei paesi terzi. Dunque, adeguare l'Italia alla normativa CEE senza tener conto dell'adeguamento fatto nei confronti dei paesi terzi, creerebbe una norma sperequante, nel senso, cioè, che gli operatori economici verrebbero a trovarsi in una posizione di sostanziale squilibrio nei confronti dei paesi terzi.

Per le motivazioni espresse, nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo, invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno del quale sono presentatore insieme agli onorevoli Garzia, Azzaro e Rubinacci.

BELLOCCHIO. Il gruppo comunista, astenutosi sul provvedimento in prima lettura, preannuncia, oggi, voto contrario al disegno di legge in esame per le modifiche peggiorative apportate dall'altro ramo del Parlamento e per i motivi che lo stesso relatore ha riconosciuto nelle sue conclusioni.

Entrando nel merito del provvedimento, desidero chiarire, brevemente, i motivi del nostro dissenso. All'articolo 3, la norma va in direzione esattamente opposta a quella di eliminare qualsiasi discriminazione per i prodotti alcolici, contravvenendo, cioè, un ordine del giorno che, in tal senso, era stato presentato al Senato. Lo stesso discorso vale per l'articolo 11 che, ugualmente, crea eccezioni e privilegi per il trattamento delle acquaviti. Sull'articolo 12, pur condividendo l'interpretazione del relatore, non possiamo non constatare il deprecabile modo di legiferare del Governo che abborracciando interpretazioni autentiche, corregge errate circolari ministeriali. Con l'articolo 13 si è fatto il possibile per rendere l'interpretazione della norma estremamente complicata, con ciò dimostrando, chiaramente, come essa sia il frutto di improvvisazioni burocratiche. L'articolo 14 crea ulteriori eccezioni limitatamente ai tre prodotti a cui fa riferimento. Per quanto riguarda l'articolo 15, va ricordato che avevamo visto giusto quando approvammo una diminuzione dei contingenti in franchigia.

Siamo dunque in presenza di un provvedimento parziale e sperequativo tra settore e settore. Tuttavia, non chiederemo la modifica di queste norme così parziali e caotiche perché ci rendiamo conto del fatto che, anche in considerazione del tempo trascorso per l'esame presso i due rami del Parlamento, finiremmo con l'arretrare un maggior danno al settore. Ci riserviamo, invece, di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre con estrema urgenza un provvedimento legislativo che estenda le disposizioni sui contrassegni di Stato anche ai paesi extracomunitari che esportano in Italia prodotti alcolici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VISCARDI, Relatore. Così come opportunamente sottolineato dai colleghi intervenuti nella discussione generale, anche il relatore non può non ribadire l'opportunità di procedere alla rapida approvazione del provvedimento, onde evitare ulteriori danni al settore.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno preannunciati, riguardando tutti la stessa materia, potrebbero essere unificati in un unico testo.

Quale relatore desidero nuovamente invitare il Governo a tener conto del fatto che è ormai inevitabile procedere al disboscamento della selva legislativa che caratterizza il settore. Ciò non solo eliminerebbe la difficoltà di comprensione della miriade di norme esistenti, ma, altresì, allineerebbe il nostro paese, nelle modalità e nei contenuti, alla legislazione comunitaria.

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringraziando il relatore e gli onorevoli intervenuti nella discussione, desidero ricordare che il provvedimento ha avuto inizio nel settembre del 1978, che constava di soli due articoli e che, da allora ad oggi, ha avuto una serie di aggiunte, non ultime quelle apportatevi dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il provvedimento, così quale è oggi al nostro esame, devo dire che, in effetti, giustifica ampiamente le critiche di coloro che hanno lamentato lo squilibrio che, nel regime fiscale degli spiriti, continua a permanere nel settore.

Devo anche far presente che da parte del Ministero delle finanze, proprio per quanto riguarda il settore specifico, si sta cercando di apportare una armonizzazione con una serie di norme, che sono all'esame dell'ufficio legislativo, tendenti ad evitare non solo le carenze che sono state qui sottolineate, ma anche le inadempienze del nostro paese verso quelli comunitari. Alcune aggiunte introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono state determinate anche da una serie di disfunzioni esistenti nell'applicazione delle imposte sugli spiriti, proprio in riferimento a quanto qui richiamato.

L'impegno del Governo è quindi di normalizzare la situazione e di allineare, come diceva il relatore, la nostra posizione con quella dei paesi della Comunità economica europea circa la materia in esame. Circa i preannunciati ordini del giorno, non ho difficoltà ad accoglierli, considerato che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui ho testé parlato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

I primi due articoli non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1043, è abrogato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acqueviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

a) 1,5 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a 6 mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,5 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quarto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre, l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, si applica a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.

Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acqueviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

a) 1,50 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a 6 mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,50 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre, l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

I successivi articoli, dal 4 al 10, non sono stati modificati.

La VI Commissione permanente del Senato ha introdotto i seguenti articoli che, non essendo stati ad essi presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 11.

Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465. Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, può essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.

(È approvato).

ART. 12.

Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.

La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

(È approvato).

ART. 13.

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati è accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi la Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti già definiti.

(È approvato).

ART. 14.

Nei casi di fabbricazione di liquori vermut e marsala con impiego di alcole e zucchero esteri in regime di temporanea importazione e, promiscuamente, di alcole e zucchero nazionali gravati da imposta di fabbricazione ed eventualmente da diritti erariali, questi ultimi prodotti sono assoggettati alle disposizioni previste per le lavorazioni in temporanea importazione e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti ottenuti.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, può prescindere dalla presentazione della domanda d'abbuono sui prodotti nazionali impiegati sotto vigilanza finanziaria qualora l'esportazione sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni della temporanea importazione.

(È approvato).

ART. 15.

I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti

annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.

(È approvato).

ART. 16.

Al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dopo le parole: « di cereali » sono aggiunte le seguenti: « e di canna ».

(È approvato).

GARZIA. Vorrei chiedere al Governo un esplicito impegno sull'aggiornamento degli organici dei magazzini di cui si parla all'articolo 6 del disegno di legge: solo così, infatti, sarà concreta l'alternativa, offerta ai privati, di servirsi anche dei magazzini stessi.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Proprio in riferimento al riesame generale della materia, che è nei progetti del Governo, posso assicurare che troverà spazio l'esigenza da lei rappresentata, onorevole Garzia, che io ritengo importante non solo per i fini che si propone la legge, ma anche per più generali interessi di carattere economico.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro,

considerata la necessità di rendere effettivamente operativa la facoltà concessa agli interessati di poter realizzare le operazioni di denaturazione sia presso le distillerie e gli opifici di rettificazione sia presso i depositi doganali,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

impegna il Governo

a disporre l'opportuna organizzazione dei suddetti depositi così che tutte le operazioni di cui all'articolo 6 siano effettivamente possibili in tempi ravvicinati ».

0/864-B/1/6

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accollo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio, Bernardini, Toni, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro,

ritenuto positivo l'acquisto in anticipo dei contrassegni di Stato al fine di spedirli al produttore estero affinché si applichino ai prodotti già nelle catene automatiche di imbottigliamento,

impegna il Governo

a predisporre con estrema urgenza un provvedimento legislativo che estenda la concessione di inviare i contrassegni di Stato nei paesi della CEE anche nei paesi extracomunitari che esportano in Italia prodotti alcoolici ».

0/864-B/2/6

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accollo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santagati, Garzia, Azzaro, Rubinacci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro,

ritenuta l'opportunità di estendere ai paesi terzi l'autorizzazione accordata dall'articolo 5 del disegno di legge numero 864-B, ai paesi della CEE

invita il Governo

a predisporre norme idonee a consentire agli importatori dai paesi terzi di essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti

bevande alcoliche prodotte nei predetti paesi, prima della loro presentazione in dogana per l'importazione ».

0/864-B/3/6

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accollo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro,

tenuto conto degli effetti negativi, per l'attività manifatturiera che utilizza alcoli, dei notevoli ritardi oggi riscontrabili negli effettivi rimborsi delle imposte sui prodotti esportati,

impegna il Governo

ad estendere a tutti i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione la procedura di rimborso od accreditamento di cui beneficiano gli esportatori di olii di semi e di sottoprodotti della raffinazione degli olii di semi in virtù di quanto disposto all'articolo 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050 ».

0/864-B/4/6

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accollo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli spiriti » (Approvato dalla

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (864-B):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari . . . 7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Fiandrotti, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Lanfranchi Cordioli,

Mazzarrino, Merolli, Patria, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Santagati, Spaventa, Sposetti, Toni, Usellini, Viscardi.

È in missione: Gorla.

La seduta termina alle 9,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO